

FOGLIO FEDERALE

Anno XLIV

Berna, 5 ottobre 1961

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—, semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962

LEGGE FEDERALE

che modifica

quella sull'ordinamento dei funzionari federali

(Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1961,

decreta:

I

Gli stipendi stabiliti all'articolo 37, capoverso 1, della legge federale del 30 giugno 1927¹⁾ sull'ordinamento dei funzionari federali sono aumentati del 4 per cento dell'ammontare massimo, ma di 400 franchi almeno per anno, e dell'indennità di rincaro giusta il decreto dell'assemblea federale del 20 dicembre 1960²⁾ concernente l'indennità di rincaro al personale federale per il 1961. I nuovi stipendi così calcolati sono arrotondati alla diecina superiore.

1) CS 1, 453; RU 1949, 1755; 1958, 1496; 1959, 29.

2) RU 1960, 1711.

II

La legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali è modificata come segue:

Art. 37, cpv. 2

² Gli stipendi annui dei seguenti funzionari sono fissati dal Consiglio federale in ogni singolo caso:

- a. fino a 46 660 franchi per i direttori generali e i direttori di circondario delle Ferrovie federali svizzere, i direttori generali dell'azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi come anche per i capi di divisione dell'amministrazione generale della Confederazione che, a ragione della loro funzione, devono soddisfare a esigenze straordinariamente elevate;
- b. fino a 37 440 franchi per i capi delle divisioni direttamente sottoposte ai Dipartimenti, ove non debbano già essere retribuiti giusta la lettera a, e, qualora la carica richieda prestazioni equivalenti, per altri capi di divisione e funzionari, a quelli equiparandi, dell'amministrazione generale della Confederazione e delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 40, cpv. 2

² L'aumento ordinario corrisponde almeno a un ottavo della differenza tra il minimo e il massimo della classe di stipendio. Per il calcolo dell'aumento fa stato la classe di stipendio nella quale è collocato il funzionario alla fine dell'anno civile.

Art. 43, cpv. 3

³ Il funzionario ha diritto a un assegno per ogni figlio sotto i venti anni che non abbia un'occupazione lucrativa. L'assegno importa annualmente 400 franchi per ciascuno dei primi due figli e 450 franchi per ciascuno dei successivi. Il diritto all'assegno compete solo per i figli che sono totalmente a carico del funzionario.

Art. 44, cpv. 1

¹ Il Consiglio federale determina i casi che danno diritto alla rifusione di spese e alle indennità:

- a. per i viaggi di servizio e per l'impiego fuori del luogo di servizio, comprese le retribuzioni accessorie del personale viaggiante;
- b. per un orario di lavoro irregolare, ove ne risultino per il funzionario spese suppletive;

- c. per il trasloco all'entrata in servizio o in caso di mutamento del luogo di servizio;
- d. per il servizio domenicale o notturno;
- e. per l'impiego simultaneo in diversi rami dell'amministrazione federale;
- f. per prestazioni straordinarie, compreso il lavoro oltre la durata normale, con riserva della legislazione federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle ferrovie e di altre imprese di trasporto o di comunicazione;
- g. per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore.

Art. 65

¹ È istituita una Commissione paritetica come organo consultivo del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane per le questioni che si riferiscono all'ordinamento dei rapporti d'impiego in generale.

² La Commissione è costituita tenendo conto dei rami dell'amministrazione. I circondari elettorali sono i seguenti: Amministrazione delle ferrovie federali; Azienda delle poste, telefoni e telegrafi; Dipartimento militare federale; Amministrazione delle dogane; il resto dell'amministrazione federale, comprese le cancellerie dei tribunali federali.

³ In ciascun circondario, il personale designa un membro e un supplente ogni 10.000 agenti, secondo il sistema proporzionale; le frazioni superiori a 5000 agenti contano per 10.000. Ogni circondario deve eleggere almeno un membro e un supplente. Il numero determinante di funzionari e di agenti, giusta l'articolo 62, è quello medio dell'anno precedente l'elezione. Il Consiglio federale regola la procedura elettorale e stabilisce il diritto di voto.

⁴ Il Consiglio federale nomina il presidente della Commissione e altrettanti membri e supplenti quanto il personale.

⁵ La durata delle funzioni commissionali è di quattro anni.

III

¹ I funzionari hanno diritto a un aumento straordinario di stipendio all'entrata in vigore della presente legge. Esso è stabilito dal Consiglio federale e calcolato in modo che i funzionari che fino allora ricevevano l'importo massimo della loro classe di stipendio ricevano immediatamente l'importo massimo secondo il nuovo diritto. Il contributo, di cui all'articolo 15, capoverso 2, degli statuti delle casse d'assicurazione del personale, non sarà riscosso per il relativo aumento del guadagno assicurato. L'ammontare necessario a compensare l'incremento d'onere della riserva matema-

tica, cagionato da detto aumento, va a carico della Confederazione e delle Ferrovie federali.

² La presente legge non è applicabile ai funzionari che hanno lasciato il servizio della Confederazione prima della sua entrata in vigore, senza aver diritto a una prestazione della cassa d'assicurazione del personale della quale facevano parte.

IV

¹ I contributi previsti negli articoli 15, capoverso 2, e 16, capoverso 2, degli statuti delle casse d'assicurazione del personale non sono riscossi per l'aumento del guadagno assicurato, conseguente all'inclusione della indennità di rincaro nell'assicurazione.

² Il fondo di stabilizzazione costituito per gli assicurati è trasferito alle casse di assicurazione del personale. Le disposizioni dell'articolo 54, capoverso 5, ultimo periodo, degli statuti della cassa federale di assicurazione, e dell'articolo 46, capoverso 5, ultimo periodo degli statuti della cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere non saranno applicati prima della fine del 1966.

³ I redditi statutari dei beneficiari di rendite esistenti all'entrata in vigore della legge saranno aumentati dell'indennità di rincaro giusta il decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960¹⁾. Il conseguente aumento d'onere della riserva matematica dei beneficiari di rendite sarà ammortato mediante contributi della Confederazione e delle Ferrovie federali svizzere pari all'indennità di rincaro abolita.

V

L'indennità di rincaro giusta il decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 continuerà a essere versata, dopo l'entrata in vigore della presente legge, su:

- a. lo stipendio del Cancelliere della Confederazione;
- b. gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni;
- c. le pensioni dei professori della Scuola politecnica federale.

VI

Fino all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di rincaro è pagata ai funzionari come è stata stabilita nel decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960.

VII

Ove sia applicato l'articolo 6 del decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960, gli stipendi stabiliti giusta l'articolo 37, capoverso 2,

1) RU 1961, 1711.

della legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali saranno conseguentemente aumentati.

VIII

Il Consiglio federale è incaricato di stabilire la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *5 ottobre 1961.*

Termine d'opposizione: *3 gennaio 1962.*

Legge Federale che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali (Del 29 settembre 1961)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1961
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	40
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.10.1961
Date	
Data	
Seite	1269-1273
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 170

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.